



Trieste, 23 MAR. 2017

*Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo*

Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede di TRIESTE: Piazza Libertà, 7 - 34135
Tel. +39 040 4527511 - Fax +39 040 43634

Sede staccata di UDINE: Via Zanon, 22 - 33100
Tel. +39 0432 504559 - Fax +39 0432 510266

www.sabap.fvg.beniculturali.it

e-mail: sabap-fvg@beniculturali.it
pec: mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it

AL COMUNE DI ROVEREDO IN
PIANO
SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA
PRIVATA ED ATTIVITA' PRODUTTIVE
VIA CARDUCCI, 11
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)

Prot. n.	4751	Allegati	Risposta al foglio del	2103/2017	N.	3471/P
Class.	34.19.04.22	Fasc. 24.1	Prot. Sabap del	22/03/2017	N.	0004634

OGGETTO: Comune di ROVEREDO IN PIANO (PN) : REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ARREDI COSTITUENTI I DEHORS E LE ATTREZZATURE ESPOSITIVE - RICHIESTA AUTORIZZAZIONE
Catastalmente distinto al N.C.E.U. del Comune di ROVEREDO IN PIANO al fg. n. mappale
Richiedente: COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art. 52 comma 1
Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: arch. Silvano Coletti
AUTORIZZA

VISTO il D.Lgs. 20/10/1998, n. 368, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26/10/1998, n. 250, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali", e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il D.P.C.M. 29/08/2014 n. 171, "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016, n. 44, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, a norma dell' articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTE le norme in oggetto rubricate, ai sensi delle quali le aree in oggetto, risultano assoggettate alle disposizioni in materia di tutela del Codice ai sensi dell'art. 10, comma 1 ed art. 10, comma 4, lett. g) del D.lgs 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la richiesta di autorizzazione di cui all'oggetto, pervenuta in data 22/03/2017 ed acquisita al protocollo d'ufficio in data 22/03/2017 con prot. n. 0004634;

VISTA la documentazione descrittiva dei lavori di cui all'istanza sopra chiamata e considerato che gli stessi sono da ritenersi ammissibili in rapporto alle disposizioni del vigente D.lgs n. 42/2004;

Tutto ciò premesso questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme citate in premessa

AUTORIZZA

il Regolamento comunale per la disciplina degli arredi costituenti i dehors e le attrezzature espositive e la loro installazione di cui alla documentazione descrittiva pervenuta in allegato all'istanza a riscontro, in quanto compatibili con le esigenze di tutela del bene oggetto d'intervento.

Si rammenta infine che ogni circostanza che modifichi i presupposti –congetturali o di fatto– sui quali l'autorizzazione si fonda dovrà essere immediatamente notificata all'Ufficio scrivente.

Eventuali varianti al regolamento, anche di modesta entità, dovranno essere preventivamente approvate ai sensi delle medesime disposizioni.

Avverso al presente provvedimento è possibile presentare; ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, secondo le modalità previste dal D.lgs n.104 del 02/07/2010, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, secondo le modalità previste dal D.P.R. 24.01.1971 n.1199, entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della presente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


arch. Silvano Coletti

IL SOPRINTENDENTE

arch. Conrado Azzollini

COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO


Servizio Attività Produttive




SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE
ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

AUTORIZZA
Prot. n°4751 del 23/03/2017

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS



Aggiornamento: 21.03.2017.

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del

Esecutivo dal _____.

INDICE

<i>Art. 1 - Oggetto e finalità</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Occupazione del suolo pubblico o del suolo privato di uso pubblico.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Definizioni</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Composizione dei Dehors.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 - Ubicazione e dimensioni dei dehors.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 6 - Attrezzature espositive</i>	<i>13</i>
<i>Art. 7 - Beni culturali e paesaggistici e relative procedure</i>	<i>14</i>
<i>Art. 8 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio di autorizzazione e di concessione di occupazione suolo pubblico con dehors e attrezzature espositive.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 9 - Attività consentite.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 10 - Danni arrecati</i>	<i>17</i>
<i>Art. 11 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata</i>	<i>18</i>
<i>Art. 12 - Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse</i>	<i>18</i>
<i>Art. 13 - Sanzioni e misure di ripristino</i>	<i>19</i>
<i>Art. 14 - Sospensione e revoca di autorizzazione e di concessione</i>	<i>19</i>
<i>Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali per l'adeguamento al presente Regolamento.....</i>	<i>20</i>

DEHORS E ATTREZZATURE ESPOSITIVE

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche tipologiche dei dehors e delle attrezzature espositive di pertinenza, rispettivamente, di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi di commercio in sede fissa, da collocare sulle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani costituenti suolo pubblico o privato con servitù di uso pubblico e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
2. Il presente Regolamento è approvato in attuazione all'Accordo, firmato il 9 dicembre 2014, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia del Ministero dei beni e attività culturali e del turismo (MiBACT) dal titolo: "Occupazione di suolo pubblico mediante dehors e altre installazioni a carattere provvisorio. Semplificazione delle procedure autorizzative nell'ambito della Regione Friuli Venezia Giulia ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, con riferimento all'articolo 10, comma 4, lettera g) del D.Lgs. 42/2004".
3. Il presente Regolamento si conforma alla vigente disciplina Statale e Regionale ai fini della tutela del pubblico patrimonio culturale e paesaggistico.
4. L'ottenimento dell'autorizzazione ad occupare continuativamente lo spazio pubblico per lo svolgimento di una attività privata, comporta il dovere di contribuire formalmente alla qualificazione dell'immagine urbana, con particolare riguardo all'ambito del ~~Centro~~ **città centro urbano**, nel rispetto dei principi di sicurezza e decoro dello spazio pubblico.

Art. 2 - Occupazione del suolo pubblico o del suolo privato di uso pubblico

1. L'organizzazione delle attrezzature esterne e degli arredi di cui all'articolo 1, dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate degli edifici, vicino cui gli arredi e le attrezzature si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'armonia degli elementi e il decoro complessivo dei luoghi.
2. Le attrezzature esterne e gli arredi devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della autorizzazione/concessione d'uso del suolo pubblico o di uso pubblico. Tali elementi devono possedere requisiti di agevole trasportabilità. Nessun elemento può essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione, a tutela della pavimentazione e della pubblica incolumità. In tal caso il concessionario è tenuto alla sistemazione della pavimentazione, con le modalità ed i termini emanati dall'ufficio **Tributic** competente; in caso di inadempienza o negligenza si applicano le disposizioni previste dal successivo art. 10.

3. Nelle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani, le occupazioni di suolo pubblico con ~~dehors, degli esercizi di somministrazione,~~ devono essere omogenei per superficie degli spazi e caratteristiche dei materiali.
4. Al fine di non pregiudicare la percezione unitaria degli spazi urbani e degli edifici più rappresentativi ~~della città~~ **del centro urbano** sotto il profilo storico, monumentale e del paesaggio, e per evitare di occultare o limitare la vista degli elementi architettonici e decorativi particolarmente significativi e di vedute prospettiche, in tutto il territorio comunale sono ammesse esclusivamente soluzioni con la composizione delle attrezzature e degli arredi di cui ai successivi articoli 4 e 6.
5. ~~Per tutte le istanze di occupazione, le soluzioni di arredo devono prevedere, se possibile, l'utilizzo di prodotti a ridotto impatto ambientale, provvisti di certificati etici e ambientali (Ecolabel, FSC/PEFC, EPD/LCA, Footprint, Greenguard, ICEA, ANAB,...), privilegiando con ciò allestimenti volti alla riduzione delle emissioni e dell'uso di risorse non rinnovabili.~~

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

dehors:

l'insieme degli elementi (mobili, smontabili e comunque facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso e contiguo ad un esercizio di somministrazione (ristorante, bar, caffè, pizzeria,...), - con le distinzioni di cui ai successivi commi;

dehors stagionale:

la struttura, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a 120 giorni nell'arco dell'anno solare;

dehors continuativo:

la struttura, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo superiore 120 giorni all'anno e non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;

attrezzature espositive:

le strutture leggere, facilmente smontabili e trasportabili, atte ad esporre giornalmente innanzi allo spazio di pertinenza di un esercizio di commercio in sede fissa, parte delle tipologie merceologiche altrimenti esposte all'interno; le attrezzature espositive possono essere installate solo ed esclusivamente nelle giornate di apertura dell'esercizio commerciale con l'obbligo di rimozione dopo la chiusura serale; l'uso delle attrezzature espositive non costituisce ampliamento dell'area di vendita;

area pubblica:

sono aree pubbliche le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

ambito del Centro abitato:

l'ambito urbano così come individuato dalla zonizzazione urbanistica del vigente PRGC; nell'individuare l'ambito del centro abitato si fa riferimento al sedime sul quale è prevista l'occupazione suolo pubblico, indipendentemente da quello dove ricade l'esercizio commerciale richiedente;

zona 30:

~~la forma di intervento urbanistico per la moderazione del traffico nella viabilità urbana, dove il limite di velocità è di 30 chilometri orari invece dei consueti 50 previsti dal Codice della Strada, in ambito urbano; la minore velocità consentita permette una migliore convivenza tra auto, biciclette e pedoni;~~

Art. 4 - Composizione dei Dehors

1. Gli elementi costituenti un dehors, di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sono classificati come di seguito riportato:

a. arredi di base: tavoli, banchi, sgabelli, sedie, poltroncine, panche e accessori

- a.1 All'interno dell'Ambito 1, non sono ammessi gli arredi di base, **fatte salve le manifestazioni temporanee, aventi durata complessiva non superiore a 16 giorni, organizzate o promosse dall'Amministrazione Comunale, con deroga alle disposizioni di cui al presente Regolamento per colori e materiali degli stessi arredi di base, e quanto previsto all'art. 3, c.1, lett. a), dell'accordo di programma 09.12.2014 Regione FVG - MiBACT.** Nei restanti ambiti, gli arredi mobili devono essere scelti con cura in modo da risultare armoniosamente inseriti nel contesto dello spazio pubblico, gradevoli ed ordinati.
- a.2 La documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico-formale.
- a.3 Gli elementi di arredo che costituiscono le sedute devono essere adeguate allo stile del locale. Nel caso in cui vi siano più locali contigui verrà valutata la compatibilità con gli altri arredi limitrofi, nell'ottica di un decoro complessivo dello spazio pubblico.
- a.4 In ragione dell'ampiezza e delle caratteristiche urbane dello spazio pubblico si possono utilizzare panche o poltroncine.
- a.5 Tavoli e banchi devono essere coordinati alle sedute.

- a.6 I banchi in vetrina dovranno essere a filo della facciata e contenuti nello spazio vetrina; sono vietate strutture, a mensola o appese, che sporgendo ostacolano l'ampiezza minima del percorso pedonale o alterino il decoro dell'edificio. Gli sgabelli accessori ai banchi in vetrina sono consentiti solo quando non ostacolano il percorso pedonale e nel rispetto delle ampiezze minime previste dal Codice della strada.
- a.7 Nei percorsi porticati, in corrispondenza del fronte del locale, è consentita la collocazione tra le pilastrature di banchi privi di tamponamento frontale purché non siano posti di fronte a porte, portoncini o vie d'uscita dal fabbricato.
- a.8 Per quanto riguarda **tipologie e materiali**, sono gradite le proposte che valorizzano e pubblicizzano la produzione locale, unitamente e compatibilmente al principio di armonia degli elementi e al decoro complessivo dei luoghi.
- a.9 I **colori** degli arredi devono essere preferibilmente: gamme di bianco/grigio/marrone/nero e loro mescole; mentre i **materiali** dovranno essere in: acciaio verniciato/inossidabile/corten, alluminio, ghisa, legno/midollino verniciato/naturale, sono consentite materie plastiche con le precisazioni ~~del periodo successivo di cui al presente Regolamento.~~
- a.10 Al di fuori degli Ambiti 2 e 3, è consentito derogare dalle gamme di **colori** di cui al precedente comma.
- a.11 All'interno dell'Ambito 2 e 3, sono esclusi i **materiali** quali: cemento e materiali plastici, fatto salvo, solo per i materiali plastici, le produzioni di sedute e tavolini di design di qualità, caratterizzati dalla possibilità di essere forniti in diverse texture superficiali e/o finiture cromatiche, per i quali sarà valutata, a giudizio dell'ufficio competente **Tributi**, la qualità e la compatibilità con il contesto architettonico e urbano.
- a.12 All'interno dell'Ambito 3: sono consentiti anche **materiali** come le pietre naturali o artificiali, previa valutazione del design e della qualità, solo per singoli elementi di dimensioni contenute, che dovranno comunque essere facilmente rimovibili, mentre sono vietati gli elementi in cemento grezzo. Al di fuori dell'Ambito 3 non ci sono limitazioni di materiali.
- a.13 I **tessuti** di rivestimento degli arredi devono essere: in tinta unita ed i colori nella gamma delle tinte naturali, da armonizzare con il contesto. E' escluso l'uso di colori accesi all'interno degli Ambiti 2 e 3.
- a.14 I **sistemi impiantistici per la climatizzazione invernale** degli spazi esterni di esercizi pubblici, costituiti da elementi singoli e mobili, possono essere consentiti, con esclusione dell'Ambito 1, all'interno dello spazio concesso, solo se compatibili con il contesto urbano di riferimento e le sue caratteristiche architettoniche, nel rispetto delle distanze di sicurezza e della normativa vigente in materia igienico – sanitaria e di prevenzione incendi. La richiesta di installazione deve

essere corredata: da adeguata individuazione nella planimetria; dalla scheda tecnica degli elementi; dalla certificazione CE e omologazione che attesti la conformità del prodotto.

- a.15 Gli arredi di base non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l'occupazione.

b. attrezzature costituite da elementi di copertura e riparo

- b.1 Le attrezzature per la copertura costituite da ombrelloni sono caratterizzate da un unico elemento verticale di appoggio al suolo e da un telo di copertura in tessuto impermeabile.
- b.2 Gli **ombrelloni**, non ammessi nell'Ambito 1, devono essere saldamente ancorati ad appositi basamenti, lasciando un'altezza libera di 2,30 metri dal suolo, ed avere una pendenza adeguata per lo scorrimento dell'acqua. Il posizionamento degli ombrelloni non deve occultare, interrompere o limitare la vista di facciate di edifici storico - monumentali, degli elementi architettonici e decorativi particolarmente significativi e di vedute prospettiche. Fuori dall'Ambito 1, sono consentiti fino alla dimensione massima di 9,00 mq per ciascun ombrellone.
- b.3 Le **strutture di copertura diverse dagli ombrelloni**, di cui ai punti precedenti, devono essere caratterizzate dall'assenza di interventi di infissione al suolo di tipo strutturale, da temporaneità e da facile rimozione. Gli elementi verticali puntuali devono essere semplicemente appoggiati al suolo ed eventualmente zavorrati, gli elementi di copertura devono essere facilmente chiudibili giornalmente. Sono consentiti soltanto al di fuori dell'Ambito 1 e le dimensioni di ~~dimensioni~~ di ciascuna struttura devono essere contenute entro i 9,00 mq, fatte salve dimensioni diverse, per le quali sarà valutata, a giudizio dell'ufficio competente, la compatibilità con il contesto architettonico e urbano.
- b.4 I **colori delle strutture portanti**, sia degli ombrelloni che delle altre strutture, devono essere preferibilmente: gamme di bianco/grigio/marrone/nero/ e loro mescole; mentre i materiali devono essere in: acciaio verniciato/inox/corten, legno verniciato/naturale. Sono consentiti materiali e colori diversi al di fuori degli Ambiti 2 e 3.
- b.5 I **tessuti di copertura** devono essere: in tinta unita ed i colori nella gamma delle tinte naturali, da armonizzare con il contesto. E' escluso l'uso di colori accesi all'interno degli Ambiti 2 e 3.
- b.6 Le **coperture** devono essere ripiegate la sera dopo la chiusura dell'esercizio.
- b.7 Non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle attrezzature di copertura e riparo. E' ammesso il logo o l'insegna

dell'esercizio, purché di dimensione non superiore al 10% della superficie.

- b.8 In nessun caso è consentita, ad integrazione delle coperture, l'installazione di teli verticali laterali, abbassabili e/o raccogliibili.
- b.9 Nei percorsi porticati e nelle gallerie non sono ammessi elementi di copertura.

c. attrezzature di delimitazione (verticale e orizzontale): fioriere, pannelli, pedane

- c.1 Le attrezzature di delimitazione verticale, cioè gli eventuali manufatti atti ad individuare gli spazi, autorizzati o dati in concessione rispetto al restante suolo, possono essere costituiti da **fioriere**, con le specificazioni riportate nei commi successivi.
- c.2 Le **fioriere** non sono consentite all'interno dell'Ambito 1. Negli altri ambiti, l'altezza complessiva delle fioriere, misurata dal livello del suolo ed esclusa la pianta, non può superare 1,00 metri. Le stesse devono essere preferibilmente di forma geometrica regolare accostabile. Le piante devono essere scelte tra le essenze ornamentali di gradevole aspetto e maggiormente resistenti agli agenti esterni.
- c.3 I **materiali delle fioriere** devono essere preferibilmente: acciaio verniciato/inox/corten; il legno può essere verniciato/naturale. All'interno degli ambiti 1 e 2 sono esclusi i materiali lignei di tipo rustico, gli elementi cementizi ed i materiali plastici, fatto salvo, solo per i materiali plastici, le produzioni di fioriere di design di qualità, caratterizzati dalla possibilità di essere forniti in diverse textures superficiali e/o finiture cromatiche, per le quali sarà valutata, a giudizio dell'ufficio competente, la compatibilità con il contesto architettonico e urbano.
- c.4 Solamente ove l'occupazione sia limitrofa a strade adibite a transito di veicoli, sono consentiti **pannelli** modulari in acciaio verniciato/inox/corten con tamponamenti in materiale trasparente (cristallo/plexiglass/policarbonato_UV) e di colore coordinato con l'insieme degli altri elementi costituenti il dehors.
- c.5 L'altezza complessiva dei **pannelli** opachi, misurata dal livello del suolo, non può superare 1,00 metri, mentre i pannelli trasparenti possono avere un'altezza non superiore a 1,40 metri.
- c.6 I **colori di pannelli e fioriere** devono essere preferibilmente: gamme di bianco/grigio/marrone/nero e loro mescole, da armonizzare con il contesto. E' escluso **negli Ambiti 2 e 3** l'uso di colori accesi (**saturo e brillanti**) negli Ambiti 2 e 3.

- c.7 Per le **fioriere** collocate al di fuori degli ambiti 2 e 3, è consentito derogare dalle gamme di colori di cui al precedente comma.
- c.8 Al di fuori degli ambiti 2 e 3 sono ammessi i **pannelli** paravento in materiale diverso, con altezza non superiore a 1,00 metri.
- c.9 Al di fuori degli ambiti 2 e 3 sono inoltre ammessi i **pannelli** paravento di altezza massima di 1,60 metri per il sostegno di piante rampicanti che non superino l'altezza massima consentita. In ogni caso la recinzione non deve interferire con la vista degli elementi architettonici e decorativi degli edifici o di vedute prospettiche particolarmente significativi.
- c.10 Le **fioriere** ed ~~ovvero~~ i **pannelli** di delimitazione, possono essere posati in modo tale da non occultare o interrompere o limitare la vista degli elementi architettonici e decorativi degli edifici o delle vedute prospettiche particolarmente significative.
- c.11 In tutti gli ambiti, la linea di delimitazione dell'area di occupazione deve sempre essere costituita da una sola fila di elementi organizzati in modo tale da garantire la maggior trasparenza possibile. Sono comunque da evitare nella posa di **fioriere**, allineamenti chiusi di lunghezza superiore a metri 2,00.
- c.12 Il titolare della autorizzazione o della concessione deve garantire il decoro delle attrezzature di delimitazione mediante la loro costante manutenzione, con particolare riguardo agli elementi vegetali posti nelle fioriere, anche durante i periodi di chiusura dell'esercizio, e con l'obbligo di rimuoverli per periodi di chiusura superiore ai 30 giorni.
- c.13 E' obbligo del titolare attrezzare il dehors con cestini gettarifiuti e posacenere, da tenere a sua cura costantemente puliti.
- c.14 Le attrezzature di delimitazione non devono avere scritte pubblicitarie.
- c.15 E' ammessa l'apposizione del logo o dell'insegna dell'esercizio purché di dimensione non superiore al 10% della superficie laterale, totale, occupata dalle attrezzature di delimitazione verticale e di altezza non superiore a metri 0,70. Non sono ammessi elementi di tipo seriale con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione.
- c.16 Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dal Comune (quali panchine, cestini, fioriere, paracarri, portabiciclette, barriere, ecc.) non possono essere compresi nell'area destinata a dehors.
- c.17 Sono ammesse delimitazioni orizzontali esclusivamente mediante **pedane**, intese quali pavimentazioni sopraelevate costituite da strutture modulari mobili, e devono essere facilmente smontabili, con altezza, misurata dal livello del suolo, non superiore al marciapiede, ove esistente. In caso di mancanza di marciapiede rialzato, è ammessa una altezza media non superiore a cm 15, misurata dal livello del suolo.

- c.18 Gli accorgimenti per il superamento delle barriere architettoniche sono a carico del titolare dell'esercizio e il loro ingombro deve essere ricavato all'interno dell'area concessa per l'occupazione suolo pubblico. Devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso appropriato delle attrezzature di delimitazione verticale.
- c.19 Nell'ambito 2 e 3 sono ammesse esclusivamente pedane a superficie lignea.
- c.20 Non è ammessa la realizzazione di pedane:
- sui marciapiedi;
 - nei portici e nelle gallerie;
 - nei giardini ed in qualunque altro spazio dove sono presenti alberi, colmando eventuali dislivelli con opportuni accorgimenti di arredo.
- c.21 E' vietata la copertura di chiusini, bocche di lupo, botole, griglie di aerazione e simili. L'installazione delle pedane non deve precludere l'accessibilità a pozzetti di ispezione, prese per idranti ecc. né deve essere di ostacolo al normale deflusso delle acque meteoriche nei punti di captazione (griglie, caditoie, ecc.).
- c.22 I portolocandine o espositori con i menù a cavalletto sono ammessi all'interno dell'area di occupazione, purché non intralcino la circolazione pedonale e siano mantenuti in ordine.

d. attrezzature costituite da strutture coperte con o senza delimitazioni di chiusura laterale:

- d.1 Sono quelle attrezzature di copertura e riparo dei dehors costituite da strutture intelaiate/pannelli con copertura, con o senza delimitazioni laterali superiori a 1,40 metri, quali (a titolo esemplificativo): tettoie, gazebo, strutture a telaio con coperture rigide/semi rigide /in tessuto, tensostrutture ed ogni altra struttura leggera, destinate alla vendita e somministrazione di beni di consumo.
- d.2 I **materiali strutturali e di tamponamento** devono essere: acciaio verniciato/inox/corten/cristallo/policarbonato_UV; il legno potrà essere verniciato/naturale. All'interno degli Ambiti 2 e 3 sono esclusi i materiali lignei di tipo rustico, gli elementi cementizi ed i materiali plastici.
- d.3 I **colori delle strutture portanti e dei tamponamenti** devono essere preferibilmente: gamme di bianco/grigio/verde scuro/marrone/nero/ e loro mescole.
- d.4 I **tessuti di copertura** devono essere: in tinta unita ed i colori nella gamma delle tinte naturali, da armonizzare con il contesto. E' escluso l'uso di colori accesi all'interno degli Ambiti 2 e 3.

- d.5 La realizzazione delle succitate **strutture** destinate su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico), ferma restando la preliminare autorizzazione a tale occupazione, è subordinata alla SCIA ai sensi dell'art. 17 della L.R. 19/2009 e ss. mm. .
- d.6 All'interno dell'Ambito 1, la realizzazione di tali **strutture** non è consentita. All'interno degli Ambiti 2 e 3, il richiedente deve presentare istanza per l'autorizzazione ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, fatte salve le disposizioni previste all'art. 3 comma 3, dell'Accordo del 9 dicembre 2014, tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e MiBACT.
- d.7 Il dettaglio degli aspetti procedurali è precisato al successivo art. 7 del presente Regolamento.
- d.8 Il design delle strutture è sottoposto al parere del Responsabile della competente struttura comunale nei casi ricadenti negli ambiti 1 e 2, ovvero su proposta dell'Ufficio in sede di esame dell'istanza.

Art. 5 - Ubicazione e dimensioni dei dehors

1. Tutte le occupazioni devono rispettare la normativa sul superamento delle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada e non devono essere di impedimento alla circolazione pedonale.
2. Nelle zone pedonali le occupazioni sono consentite assicurando sempre le corsie di transito e di emergenza per i mezzi di soccorso, nonché gli spazi di sosta veicolare riservati a specifiche finalità; la larghezza minima delle corsie di transito veicolare per i mezzi di soccorso non deve essere inferiore a 3,50 metri.
3. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio ove si svolge l'attività, salvo casi particolari legati allo stato dei luoghi. Al fine di consentire il transito pedonale lungo il marciapiede dovrà essere sempre garantito uno spazio libero adeguato per i flussi pedonali con riferimento alle ampiezze minime previste dal Codice della strada.
4. Nelle aree pedonali deve essere garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria avente larghezza non inferiore a 1,50 metri.
5. La larghezza e la percorribilità dello spazio per il transito pedonale deve risultare libera da ostacoli o da interferenze (alberature, dislivelli che costituiscono barriere architettoniche, piccoli manufatti stabili o provvisori, ecc...) per tutta l'area in corrispondenza del dehors.
6. Nel caso in cui il dehors sia previsto sul bordo esterno del marciapiede, deve essere ~~arretrato di almeno 0,50 metri dal~~ **allineato al cordolo**; la collocazione dei dehors non deve interferire con la presenza di attraversamenti pedonali.

7. Fatto salvo le prescrizioni circa la collocazione e ubicazione sul suolo presenti nei precedenti articoli, si precisa che i dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada, nonché dalle norme specifiche e dai Piani e Regolamenti comunali in materia di traffico, pedonalità e mobilità urbana. L'occupazione del suolo pubblico su aree destinate alla sosta veicolare, con esclusione degli stalli delimitati con segnaletica gialla, può essere consentita solo con i seguenti limiti:
- verifica della non necessità di tale dotazione di aree di sosta, e dell'assenza della programmazione di interventi per collocare altre attrezzature o arredi urbani;
 - acquisizione del parere favorevole dell'Ente di gestione della Sosta e Mobilità della **Giunta Comunale**, nel caso di spazi di sosta a pagamento;
 - **l'occupazione di suolo pubblico dovrà rispettare le seguenti condizioni** verifica, in ogni caso, che lo spazio massimo occupabile non superi i 20 mq e sia ricompreso nella delimitazione della segnaletica orizzontale già presente:
 - nel caso di occupazione permanente, non è ammessa l'occupazione di spazio a parcheggio pubblico;
 - nel caso di occupazione stagionale fino a 120 giorni, non è ammessa l'occupazione di superficie destinata a parcheggio pubblico superiore a 20 mq, a condizione che la stessa sia ricompresa nella delimitazione della segnaletica orizzontale già presente;
 - nel caso di occupazione per manifestazione puntuale fino a 3 giorni, è ammessa l'occupazione di superfici a 20 mq superiori di parcheggio pubblico, purché la manifestazione sia promossa o espressamente approvata dall'Amministrazione Comunale e sia garantita la sicurezza della circolazione veicolare e dei pedoni.
8. I dehors sono collocati, di norma, in corrispondenza del fronte del locale cui si riferiscono ~~e devono essere allo stesso adiacenti e contigui~~, fatti salvi casi particolari ed il mantenimento dello spazio libero di cui ai commi precedenti. L'eventuale estensione dei dehors oltre il fronte del locale cui si riferiscono non deve pregiudicare i diritti di terzi ed, allo scopo, potrà essere acquisito il nulla osta dell'esercente dell'eventuale esercizio di somministrazione o esercizio di commercio adiacente, qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente.
9. E' consentito installare dehors sul lato della strada opposto a quello dove si trova l'esercizio di somministrazione del richiedente, solo qualora la strada sia pedonalizzata.
10. Nei percorsi porticati deve essere sempre garantito un passaggio pedonale adeguato anche nei confronti delle persone con ridotta capacità motoria. In corrispondenza del fronte del locale è consentita la collocazione tra le pilastrature di un banco privo di tamponamento frontale, purché non sia posto di fronte a porte, portoncini o vie d'uscita dal fabbricato.

11. In generale, l'occupazione sarà valutata dagli uffici competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione o della concessione, con riferimento all'ambiente circostante ed alla tipologia proposta. Nel caso di parchi, giardini, viali alberati, il parere del Servizio Ambiente è vincolante per quanto riguarda l'indicazione delle modalità di collocazione del dehors.
12. Sono compatibili, all'interno degli Ambiti 1, le occupazioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), dell'accordo tra Regione FVG e Ministero dei Beni Culturali e del Turismo (MiBACT) del 09.12.2014, purchè siano rispettate prescrizioni per materiali e colori fissati per le tipologie di dehors, per gli Ambiti 2.

Art. 6 - Attrezzature espositive

1. Le **attrezzature espositive** sono consentite in adiacenza all'ingresso o alle vetrine del rispettivo **negozio esercizio**, per esporre parte delle tipologie merceologiche altrimenti esposte all'interno.
Le tipologie previste sono:
 - a) espositore a banco;
 - b) espositore a scaffale;
 - c) espositori per cartoline o giornali.
2. La **struttura delle attrezzature** deve essere di sezione minima, stabilmente appoggiata al suolo, senza spigoli o parti pericolose sporgenti. Sono vietate strutture a mensola o appese, che ostacolano l'ampiezza minima del percorso pedonale o alterino il decoro dell'edificio.
3. L'attrezzatura deve essere facilmente rimovibile manualmente e quotidianamente. I materiali consentiti sono: acciaio naturale, trattato e verniciato o legno verniciato/naturale.
4. Le attrezzature espositive devono essere di dimensioni contenute e compatibili con l'ampiezza dello spazio complessivo da destinare ad esposizione; in via indicativa si prescrive che:
 - l'altezza degli espositori (ad esclusione di quelli per cartoline e giornali) va contenuta entro 80 cm;
 - la profondità deve essere contenuta entro i 50 cm.
5. Profondità maggiori di 50 cm e fino ad un massimo di 80 cm, sono consentite solo qualora vi sia uno spazio sufficiente e non rechino intralcio alla libera circolazione e al flusso pedonale.
6. Le strutture devono essere, in via prioritaria, posizionate in aderenza alle superfici murarie di pertinenza dell'esercizio di commercio in sede fissa e contenute all'interno dello 'spazio vetrina'.
7. Nei percorsi porticati deve essere sempre garantito un passaggio pedonale adeguato anche nei confronti delle persone con ridotta capacità motoria. In corrispondenza del fronte del locale è consentita la collocazione di un banco tra le arcate, facilmente rimovibile manualmente e quotidianamente, privo di

tamponamento frontale purché non sia posto di fronte a porte, portoncini o vie d'uscita dal fabbricato.

8. L'occupazione del suolo pubblico con merce al suolo senza espositore non è consentita se superiore a ~~0,49-0,50~~ mq .
9. Gli espositori di giornali sono consentiti nel numero massimo di due e i portolocandine nel numero massimo di 3, purché non intralcino la circolazione pedonale e siano mantenuti in ordine.
10. L'installazione delle attrezzature espositive è consentita su spazi pedonali, marciapiedi o piazze, garantendo necessariamente uno spazio libero adeguato per il transito pedonale di almeno ~~1,50 metri~~ **1,00 metro**.
11. La larghezza e la percorribilità dello spazio per il transito pedonale deve risultare libera da ostacoli o da interferenze (alberature, dislivelli che costituiscono barriere architettoniche, piccoli manufatti stabili o provvisori, ecc...) per tutta l'area in corrispondenza dell'occupazione.

Art. 7 - Beni culturali e paesaggistici e relative procedure

1. Il presente Regolamento, in attuazione alle finalità dell'Accordo di cui al precedente art. 1, che semplifica i procedimenti inerenti l'occupazione del suolo pubblico (ovvero quello privato con servitù di uso pubblico) mediante dehors o attrezzature espositive, relativamente ai beni immobili e mobili definiti quali beni culturali, così come individuati dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio approvato con D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm., stabilisce quanto segue:

Autorizzazione per interventi su beni culturali e architettonici

2. Non sono soggetti all'autorizzazione della Soprintendenza, di cui alla parte II del Codice dei Beni Culturali di cui al D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm., in quanto non considerati opere e lavori ai sensi dell'art. 21, comma 4, del medesimo Codice:
 - a. i dehors di cui al precedente art. 4, lettera a), lettera b) e lettera c); per quest'ultima, sono da intendersi non soggette a tale autorizzazione le sole pedane atte esclusivamente a risolvere problemi di accessibilità e fruibilità (cfr. art. 2 comma 1, lettera b - dell'Accordo);
 - b. le attrezzature espositive di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
3. Non sono altresì soggetti all'autorizzazione della Soprintendenza, di cui alla parte II del Codice dei Beni Culturali di cui al Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm., fatte salve le disposizioni previste all'art. 3 comma 3, dell'Accordo, i dehors composti "da sistema di delimitazione con pedana (disciplinate dall'art. 4 lettera c - del presente Regolamento) ovvero da altre attrezzature di delimitazione (disciplinate dall'art. 4 lettera d - del presente Regolamento) caratterizzate dalla possibilità di rimozione, anche con copertura, aperti su tutti i lati" (cfr. art. 3 comma 2, lettera a - dell'Accordo).

4. È invece necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza, di cui alla parte II del Codice dei Beni Culturali di cui al Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm., per quei manufatti di cui al citato art. 4 lettera d), che prevedono strutture coperte con delimitazione di chiusura laterale.
5. Il richiedente per ottenere la suddetta autorizzazione dovrà trasmettere al Comune, unitamente alla documentazione prevista a corredo dell'istanza di occupazione suolo pubblico, la documentazione da inviare alla Soprintendenza.
6. Non è necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza, di cui alla parte II del Codice dei Beni Culturali di cui al Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 e ss. mm., per i manufatti di cui al citato art. 4 lettera d), "... Qualora siano state effettuate le verifiche di interesse culturale di cui all'art. 12 del Codice o qualora il Comune sia dotato di regolamento concernente i dehors e le altre installazioni di carattere provvisorio, elaborato in accordo con la Soprintendenza, che ne definisca la tipologia, la sagoma, e i materiali con riferimento alle specifiche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani" (cfr. art. 3 comma 3 dell'Accordo).

Autorizzazione per interventi su beni paesaggistici

7. Per gli interventi da realizzarsi su beni immobili o aree di notevole interesse pubblico definiti quali beni paesaggistici, così come individuati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss. mm., qualora ricorrano le circostanze per richiedere l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice, il richiedente dovrà trasmettere al Comune, unitamente alla documentazione prevista a corredo dell'istanza di occupazione suolo pubblico, la documentazione per l'ottenimento dell'autorizzazione in argomento.
8. L'autorizzazione di cui al comma precedente, non è necessaria per gli interventi disciplinati dall'Accordo firmato in data 25 novembre 2009, e successive integrazioni, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero per i beni e le attività culturali, riportati nell'Allegato tecnico al punto 3.2.8, consistenti in: "strutture stagionali temporanee a servizio di pubblici esercizi e strutture ricettive da installarsi su suolo pubblico o di uso pubblico di durata inferiore a 4 (quattro) mesi quali ad esempio tavolini, ombrelloni, banchi di somministrazione mobili, pedane e simili"; tali interventi sono ricompresi nei "dehors" di cui al precedente art. 4 lettera a), lettera b) e lettera c).

Art. 8 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio di autorizzazione e di concessione di occupazione suolo pubblico con dehors e attrezzature espositive

1. Il titolare di un esercizio di somministrazione ~~ovvero~~ o di un esercizio di commercio in sede fissa che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico)

presenta al Servizio Tributi l'istanza in bollo, **corredata della opportuna documentazione.**

2. Per l'ottenimento della autorizzazione/concessione, è necessario presentare l'istanza almeno 60 giorni prima di quello previsto per l'installazione dei dehors di cui al precedente art. 4 e almeno 30 prima di quello previsto per l'installazione delle attrezzature di cui al precedente art. 6.
3. La collocazione delle strutture di cui agli artt. 4 e 6, da parte degli avente titolo, è subordinata all'ottenimento delle concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del vigente Regolamento comunale.
4. Il Servizio Tributi è responsabile dell'attività istruttoria e autorizzativa/concessoria per le occupazione di suolo pubblico delle strutture di cui all'art. 4 lettere a), b) e c) d) e per le attrezzature espositive di cui all'art. 6 nonché per i controlli e le sanzioni.
5. Il Servizio Attività Produttive è responsabile della rispondenza al presente Regolamento delle caratteristiche delle strutture di cui all'art. 4 lettera a), b) c) e per le attrezzature espositive di cui all'art. 6.
6. Il Servizio Edilizia Privata è responsabile della rispondenza al presente Regolamento e alla verifica di conformità alle norme edilizie delle strutture di cui all'art. 4 lettera d).
7. Il Servizio Tributi è responsabile della quantificazione e della riscossione del canone di occupazione suolo pubblico (OSAP).
8. Il Servizio Tributi ne controlla la regolarità formale e la completezza.
9. Qualora l'istanza risulti irregolare o incompleta, il Servizio Tributi, entro 20 giorni dalla data di registrazione dell'istanza al Protocollo, invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione; la richiesta della documentazione mancante o integrativa interromperà i termini per la conclusione del procedimento.
10. In tal caso, il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 15 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni; qualora non provveda entro il succitato termine, la richiesta sarà archiviata senza oneri di ulteriori adempimenti da parte dell'ufficio competente.
11. L'acquisizione dei pareri spetta al Servizio Tributi, il quale potrà procedere a tale richiesta anche in via telematica. Il termine per acquisire i pareri interni è di 15 giorni dalla data di richiesta; decorso tale termine, si dà per acquisito il parere favorevole.
12. Si considera data di presentazione quella dell'istanza completa dei dati e dei documenti previsti nel **Portale sito internet del Comune.**
13. Il provvedimento finale di autorizzazione/concessione deve essere rilasciato entro 60 giorni (ovvero 30 nei casi di cui all'art. 6) dalla data di registrazione

dell'istanza, se completa, o dalla data di presentazione al Protocollo della documentazione presentata a suo completamento.

14. Trascorsi tali termini senza che sia stata rilasciata l'autorizzazione/concessione, il richiedente può procedere all'installazione delle strutture richieste.
15. Il provvedimento finale di autorizzazione/concessione sarà consegnato solo previa esibizione delle attestazioni di avvenuto pagamento del canone di **occupazione degli spazi ed aree pubbliche OSAP**, se dovuto.
16. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la sua cessione ad altri.
17. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, la richiesta di subingresso nella concessione deve essere presentata al Servizio Tributi contestualmente alla SCIA di subentro dell'attività principale.
18. Il Servizio Tributi inoltrerà la richiesta di subingresso agli organi competenti.

Art. 9 - Attività consentite

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio. L'area occupata è destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande, con le attrezzature individuate al precedente art. 4 e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Per gli esercizi di commercio in sede fissa, l'area occupata dalle attrezzature espositive è destinata a esclusivo decoro del negozio e non costituisce ampliamento della superficie di vendita.
3. Le attività nello spazio pubblico dato in concessione/autorizzazione devono essere svolte nel rispetto di tutte le normative in materia igienico sanitarie, tributarie e commerciali.

Art. 10 - Danni arrecati

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dal titolare del pubblico esercizio.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altro elemento di proprietà pubblica, gli uffici comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dal **Codice della Strada**, dal **Regolamento OSAP** ed eventualmente dal **Codice Penale** e dalla normativa vigente.

Art. 11 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico (dato in concessione/autorizzazione) in perfetto stato igienico - sanitario, di pulizia, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors o delle attrezzature di cui al precedente art. 6, devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali. Non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione o altri oggetti non autorizzati.
3. L'atto autorizzativo rilasciato per occupazione suolo pubblico con dehors non costituisce titolo per effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestini/portacenere per il contenimento dei rifiuti, da prevedere già nella documentazione progettuale dell'istanza di autorizzazione.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore, non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere del termine della concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico e in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio, tassativamente entro 15 giorni, è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico, ogni singolo elemento del dehors o delle attrezzature di cui al precedente art. 6.
7. E' fatto obbligo di riconsegnare lo spazio pubblico (dato in concessione/autorizzazione) in perfetto stato igienico - sanitario, di pulizia, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui è stato autorizzato.
8. E' fatto obbligo al proprietario di rimuovere gli arredi mobili e chiudere le tende e di darne tempestiva comunicazione all'Ufficio comunale competente, nel caso di chiusura del dehors per un periodo continuativo di oltre 30 giorni.

Art. 12 - Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse

1. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ordinare lo spostamento o la rimozione degli arredi all'interno dell'area occupata, per motivi di pubblico interesse, quali ad esempio: esigenze connesse allo svolgimento di pubblico servizio, manifestazioni organizzate dal Comune, esecuzione di lavori che interessano il suolo pubblico o esigenze di apprestamento di cantiere, anche di privati.
2. E' obbligo del titolare della concessione provvedere a sue spese allo spostamento e/o alla rimozione e poi al successivo ripristino entro i termini

richiesti dall'Amministrazione. Lo spostamento o la rimozione per motivi di pubblico interesse, per qualsiasi periodo di tempo, non costituiscono titolo per chiedere risarcimenti per maggiori spese o mancato guadagno da parte del titolare della concessione.

Art. 13 - Sanzioni e misure di ripristino

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per l'occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Per l'occupazione abusiva del suolo si applica la sanzione prevista dal Regolamento per l'applicazione del Canone **di occupazione degli spazi ed aree pubbliche** OSAP.
3. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, nei casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 600,00, come previsto dall'art. 7 della L.R. 4/2003.
4. Le occupazioni abusive devono essere immediatamente rimosse con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 14 - Sospensione e revoca di autorizzazione e di concessione

1. I provvedimenti di sospensione e di revoca sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. La concessione/autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. agli arredi autorizzati siano apportate modifiche rispetto al progetto approvato;
 - b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla pulizia e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
 - d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico - estetica possedute al momento del rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.

4. La concessione/autorizzazione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti; fermi i termini fissati dai vigenti atti per la regolamentazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b. in caso di mancato o parziale pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e del tributo d'igiene ambientale;
 - c. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi;
 - d. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 2, lettera a-b-c-d;
 - e. nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal successivo art. 15.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Servizio di Polizia Locale, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
6. I presupposti di fatto per l'applicazione di detti provvedimenti sono accertati dal Servizio di Polizia Locale, anche su segnalazione delle altre strutture comunali.

Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali per l'adeguamento al presente Regolamento

1. Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, tutte le installazioni già autorizzate devono essere adeguate alle prescrizioni in esso contenute; in caso d'inerzia, decorso il periodo transitorio, si applicheranno i provvedimenti di cui all'articolo 13.
2. In caso di scadenza della concessione/autorizzazione prima del termine di cui al comma 1, tutte le installazioni già autorizzate devono essere adeguate alle prescrizioni del presente Regolamento.
3. Su motivata richiesta, può essere altresì concessa una proroga alle concessioni/autorizzazioni in scadenza, per un termine massimo non superiore a quello di cui al precedente 1 comma.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; al Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità, al Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, al Regolamento di Polizia Urbana, al Regolamento Edilizio.

5. Sono fatte salve le disposizioni in materia, urbanistica, edilizia e di sicurezza stradale, di superamento delle barriere architettoniche e in materia di attività commerciali e di somministrazione e la disciplina igienico sanitaria.
6. Le norme del presente Regolamento possono essere aggiornate e modificate, secondo le procedure di legge, ogni qualvolta emergano specifiche necessità.
7. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi e loro eventuali modificazioni od integrazioni.

